

Accordo 28 Settembre 2000

Viste le nuove disposizioni in materia di deducibilità fiscale per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, introdotte dal D. Lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000, Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm e Fismic concordano: che i lavoratori soci del Fondo COMETA possano variare la contribuzione (sia in aumento che in diminuzione) a proprio carico al Fondo optando per una delle seguenti percentuali:

- 1.2% della retribuzione convenzionale;
- 1.24% della retribuzione utile al calcolo del TFR;
- 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR;
- 3% della retribuzione utile al calcolo del TFR;
- 4% della retribuzione utile al calcolo del TFR.

Tale facoltà potrà essere esercitata dal lavoratore, mediante apposito modulo reperibile in azienda, entro il 30 novembre di ogni anno con efficacia a decorrere dal 1° gennaio successivo. Le medesime aliquote sono applicabili ai nuovi iscritti successivamente al 1° gennaio 2001.

Pur avendo verificato notevoli progressi nella gestione amministrativa di COMETA, permangono alcune, circoscritte, situazioni di criticità relative agli adempimenti di carattere contributivo rispetto alle quali le parti istitutive si impegnano alla massima collaborazione con il Fondo al fine di un loro superamento.

A partire dal gennaio 2001 le aziende - insieme al già previsto adempimento relativo al bonifico trimestrale di versamento dei contributi stabilito con l'accordo 4 ottobre 1999 - provvederanno con le medesime modalità a rendere noto il documento di riscontro rilasciato da COMETA circa l'avvenuto abbinamento tra il bonifico e la distinta di versamento relativi al trimestre precedente.

FEDERMECCANICA-ASSISTAL FIM-FIOM-UILM-FISMIC
Roma, 28 settembre 2000